

REGOLAMENTO CONSULTA STUDENTESCA ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

ART. 1 (Natura Giuridica e finalità)

1. La Consulta degli Studenti è un organo elettivo istituzionale dell'Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia ai sensi dell'ART.12 del d.p.r. n.132/2003 e dell'ART.15 dello Statuto di Accademia SantaGiulia.
2. Ha la funzione di rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti dell'istituto.
3. L'istituzione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

ART.2 (Compiti e funzioni)

Ai sensi dell'ART.15 dello Statuto di Accademia SantaGiulia:

2. La Consulta degli Studenti esprime pareri sui regolamenti interni dell'Accademia per quanto concerne gli argomenti e le materie di sua pertinenza.
3. La Consulta degli Studenti esercita anche funzioni di carattere propositivo, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. La Consulta degli Studenti esprime parere obbligatorio su questioni comunque attinenti l'attuazione dei principi relativi al diritto allo studio, alla tutela degli iscritti, all'organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e d'ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse della componente studentesca.

ART.3 (Composizione e durata)

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti ogni tre anni dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo, in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
2. La Consulta è convocata in prima seduta dal Direttore dell'Accademia entro 20 giorni dalla convalida del risultato elettorale.
3. È nominato in sede di Consulta un Presidente.
4. La Consulta ha durata triennale e ogni suo membro è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

ART. 4 (Il Presidente)

1. Eletto a maggioranza tra i membri della Consulta, il Presidente è il rappresentante di riferimento dell'organo e rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.

2. Si fa garante dei documenti protocollati e della correttezza dei verbali redatti dal segretario di volta in volta nominato, vigila sul corretto funzionamento della Consulta e sul rispetto del regolamento rispondendone direttamente al Direttore.
3. Il Presidente convoca le riunioni della Consulta almeno tre volte durante l'anno accademico e le presiede fissando l'ordine del giorno (che può essere anche integrato da proposte provenienti almeno dalla metà più uno dei componenti della consulta), assicurandone il rispetto e garantendo il loro corretto svolgimento secondo le modalità previste dal regolamento. L'ordine del giorno può essere integrato da proposte provenienti almeno dalla metà più uno dei componenti.
5. Il Presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta, nel caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente risulta determinante.
6. Il Presidente al termine del suo mandato rimane in carica sino alla composizione della nuova Consulta, al fine di garantire il termine esecutivo dei progetti proposti dalla Consulta uscente.
7. Può decadere dall'incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, per assenze prolungate e ingiustificate, per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.
8. In caso di decadimento la carica viene assunta dal membro attivo della Consulta che ha ricevuto più voti in sede di elezione della Consulta.

ART. 5 (Procedure per il reintegro rappresentanti)

1. In caso di anticipata cessazione dall'incarico da parte di uno o più studenti designati per le ragioni specificate al comma 3, i componenti della Consulta sono convocati obbligatoriamente dopo 5 giorni, a seguito di lettera di dimissioni indirizzata all'organo competente e alla Consulta stessa.
2. La nuova designazione avviene secondo le modalità descritte precedentemente, per ciascuna tipologia.
3. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica o in seguito a sfiducia della Consulta, a seguito di gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri o a causa di più di tre assenze ingiustificate consecutive.
4. Per assenze ingiustificate si intende mancata conferma della convocazione e la successiva assenza sprovvista di giustificata causa (malattia, impegni negli organi istituzionali e impegni lavorativi presi precedentemente).
5. Per quanto riguarda il Presidente, la sfiducia viene a seguito di un voto di maggioranza (la metà più uno dei componenti) della Consulta per giustificato motivo.
6. La Consulta, inoltre, si scioglie in seguito alla rinuncia dell'incarico da parte della maggioranza dei suoi componenti. È costituita immediatamente una commissione per sostituire provvisoriamente la Consulta in attesa delle di nuove elezioni indette dal Direttore.
7. In seguito alla richiesta per anticipata cessazione dell'incarico, il ruolo deve essere mantenuto per i tre mesi successivi.

ART. 6 (Convocazione)

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione o secondo le modalità prescelta secondo le indicazioni decise in sede della riunione precedente.
2. La convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo del ritrovo in cui sarà svolta la riunione, nonché l'ordine del giorno ed ogni ulteriore indicazione utile al corretto svolgimento dei lavori.
3. Le modalità di convocazione possono avvenire via e-mail o per mezzo di raccomandata a mano. La convocazione contiene l'ordine del giorno. Per garantire l'efficacia della comunicazione occorre dare conferma di ricezione della stessa, indicando la propria presenza o assenza entro e non oltre due giorni dalla data fissata dal Presidente.
4. I membri della consulta, presa visione della riunione, sono tenuti a comunicare, telefonicamente o tramite mail, al Presidente la loro presenza e le eventuali proposte per l'ordine del giorno.

ART. 7 (Svolgimento delle riunioni)

1. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono valide solo in presenza di più di un rappresentante.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza tramite votazione con alzata di mano o per appello nominale.
3. Il Presidente è tenuto a concedere ad ogni componente la parola evitando sovrapposizioni e discussioni, cercando di non rallentare l'operatività della Consulta.
4. La discussione è regolata dal Presidente, che può fissare una durata massima degli interventi allo scopo di mantenere la discussione equilibrata e stila l'ordine d'iscrizione a parlare.
5. Il Presidente è tenuto a concedere immediatamente la parola, anche al di fuori dell'ordine di iscrizioni a parlare, qualora sia richiesta per una mozione d'ordine. Può essere concessa la parola per il fatto personale, anche al di fuori dell'ordine di iscrizione a parlare.
6. Nel caso in cui si presentassero problemi non risolvibili in termini ragionevoli, il Presidente è tenuto a congelare l'argomento sollevato e le relative richieste per riparlare nelle sedute successive.

ART. 8 (L'assemblea degli studenti)

1. L'assemblea degli studenti viene convocata almeno una volta a semestre dalla Consulta che, in caso di necessità, potrà convocare assemblee straordinarie.
2. La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Direttore dell'Accademia almeno una settimana prima della data prefissata.
3. L'assemblea ha la funzione di raccogliere informazioni, consigli, problematiche e possibili proposte da parte degli studenti al fine di migliorare il rapporto studente-Accademia.
4. Il Presidente della consulta degli Studenti presiede l'assemblea e coordina i vari interventi.
5. Il Presidente dell'assemblea può richiedere l'allontanamento dalla sala degli individui che risultino di impedimento ad un sereno e corretto svolgersi dell'attività assembleare.
6. A rotazione ogni membro della consulta degli studenti ad eccezione del presidente redige il verbale.
7. I verbali vengono sottoscritti dai membri della Consulta.

ART. 9 (Rinnovo della Consulta degli Studenti: indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti, su richiesta del Presidente della Consulta, sono indette dal Direttore dell'Accademia in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti qualora non siano possibili reintegri con regolare scorrimento della graduatoria.
2. La richiesta delle elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti deve essere presentata al Direttore dell'Accademia almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. La sostituzione dei membri decaduti avviene con l'integrazione per graduatoria dei candidati alle ultime elezioni.
4. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di età.

Art. 10 (Consiglio Accademico)

1. La Consulta nomina due suoi rappresentanti per la partecipazione al Consiglio Accademico per la trattazione dei punti all'ordine del giorno aperti a tutte le componenti. La Consulta comunica formalmente alla Direzione i due nominativi, che vengono integrati nel Consiglio.
2. In sede di ogni Consiglio sarà presente nell'ordine del giorno uno spazio dedicato all'intervento della Consulta
3. Ogni richiesta presentata in sede di Consiglio dalla consulta degli studenti obbliga la direzione a discutere in loco e considerare eventuali provvedimenti o soluzioni riguardo i temi riportati.

Art. 11. (Modifiche al Regolamento)

1. Il Regolamento, sentito il Consiglio Accademico, può essere modificato per delibera dalla maggioranza dei membri della Consulta.
2. Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate da ciascun membro della consulta.